

Distribuzione: generale  
25 novembre 2016

Originale: inglese

---

## Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna

### Osservazioni conclusive sul quarto e quinto rapporto periodico combinato della Svizzera\*

1. Il Comitato ha esaminato il quarto e il quinto rapporto periodico combinato della Svizzera (CEDAW/C/CHE/4-5) in occasione della sua 1445<sup>esima</sup> e 1446<sup>esima</sup> seduta il 2 novembre 2016 (CEDAW/C/SR.1445 e 1446). L'elenco dei temi e delle domande del Comitato è contenuto nel documento CEDAW/C/CHE/Q/4-5, le risposte della Svizzera nel documento CEDAW/C/CHE/Q/4-5Add.1.

#### A. Introduzione

2. Il Comitato esprime apprezzamento per l'invio combinato del quarto e quinto rapporto periodico e per le risposte fornite per scritto dallo Stato parte all'elenco di temi e domande sollevati dal gruppo di lavoro pre-sessione. Ringrazia inoltre la delegazione per la presentazione orale e le precisazioni supplementari in risposta alle domande formulate verbalmente dal Comitato durante il dialogo e per le informazioni fornite per posta elettronica al termine di quest'ultimo.

3. Il Comitato si congratula con lo Stato parte per la composizione multidisciplinare della sua delegazione, guidata da Sylvie Durrer, direttrice dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU). Oltre che dai responsabili degli ambiti Diritto e Violenza domestica dell'UFU, la delegazione era composta da rappresentanti del Dipartimento federale dell'interno (Ufficio federale di statistica, Ufficio federale delle assicurazioni sociali e Servizio per la lotta al razzismo), del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Segreteria di Stato per la migrazione, Ufficio federale di polizia e ambito direzionale Diritto pubblico dell'Ufficio federale di giustizia), del Dipartimento federale degli affari esteri (Direzione del diritto internazionale pubblico, Divisione Sicurezza umana e Segreteria generale), del Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale del personale), del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione e Segreteria di Stato dell'economia), come pure del Servizio delle pari opportunità del Cantone di Berna e della Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra. Il Comitato apprezza il dialogo costruttivo tra la delegazione e i membri del Comitato.

---

\* Adottato dal Comitato nella sua 65<sup>esima</sup> sessione (24 ottobre-18 novembre 2016)

## B. Aspetti positivi

4. Il Comitato accoglie con favore i progressi compiuti dall'esame, nel 2009, del terzo rapporto periodico dello Stato parte (CEDAW/C/CHE/CO/3) nell'avvio di riforme legislative, in particolare l'adozione dei seguenti testi normativi:

- (a) legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati, nel 2013;
- (b) articolo 124 del Codice penale che vieta la mutilazione di organi genitali femminili.

5. Il Comitato approva gli sforzi compiuti dallo Stato parte per migliorare il proprio quadro politico-istituzionale nell'intento di accelerare l'eliminazione della discriminazione contro le donne e di promuovere l'uguaglianza di genere, compresa l'adozione o l'istituzione di:

- (a) Linee guida sull'uguaglianza di genere nel programma di legislatura (2016-2019);
- (b) Strategia per uno sviluppo sostenibile (2016-2019);
- (c) Programma nazionale migrazione e salute (2014-2017);
- (d) Piano nazionale d'azione (PNA) contro la tratta di esseri umani (2012-2014);
- (e) Programma federale di lotta ai matrimoni forzati (2013-2017);
- (f) Piano d'azione della Svizzera «Parità tra donna e uomo» (2010-2014);
- (g) Piano d'azione nazionale «Donne, pace e sicurezza» (2013-2016);
- (h) Linee guida della Svizzera concernenti la protezione dei difensori dei diritti dell'uomo (2013);
- (i) Programma federale per le pari opportunità nelle scuole universitarie/Studi di genere (2013-2016);
- (j) Programma federale per le pari opportunità nelle scuole universitarie professionali (2013-2016);
- (k) Centro svizzero di competenza per i diritti umani, nel 2011.

6. Il Comitato accoglie inoltre con favore il fatto che, nel periodo successivo all'esame del precedente rapporto, lo Stato parte abbia ratificato o abbia aderito ai seguenti strumenti internazionali e regionali:

- (a) Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e relativo Protocollo facoltativo, entrambi nel 2014;
- (b) Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, nel 2011;
- (c) Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, nel 2009;
- (d) Convenzione dell'OIL del 2000 sulla protezione della maternità (n. 183), nel 2014;
- (e) Convenzione dell'OIL del 2011 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici (n. 189), nel 2014.

## C. Parlamento

7. **Il Comitato sottolinea il ruolo cruciale del potere legislativo nel garantire la piena attuazione della Convenzione (cfr. dichiarazione del Comitato sulle relazioni con i parlamentari, adottata nella 45<sup>esima</sup> sessione del 2010). Invita l'Assemblea federale ad adottare, in linea con il suo mandato, le misure necessarie per l'attuazione delle presenti osservazioni conclusive nel periodo previsto dalla Convenzione che intercorre fino alla presentazione del prossimo rapporto.**

## D. Principali settori problematici e raccomandazioni

### Ritiro di riserve

8. Il Comitato accoglie con favore il ritiro, nel 2013, della riserva relativa all'articolo 16 paragrafo 1 (g) della Convenzione, mentre esprime preoccupazione per il mancato ritiro delle riserve relative all'articolo 15 paragrafo 2 e all'articolo 16 paragrafo 1 (h) da parte dello Stato parte.

9. **Il Comitato ribadisce le sue precedenti osservazioni conclusive (cfr. CEDAW/C/CHE/CO/3, par. 12) ed esorta lo Stato parte a indicare nel prossimo rapporto periodico, sempre che ciò sia possibile e abbia ancora rilevanza, le scadenze per il ritiro delle riserve relative all'articolo 15 paragrafo 2 e all'articolo 16 paragrafo 1 (h) in merito alla legge che disciplinava il regime matrimoniale prima del 1° gennaio 1988.**

### Visibilità della Convenzione, del Protocollo facoltativo e delle raccomandazioni generali del Comitato

10. Il Comitato considera positiva l'istituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di sorvegliare, sotto la guida dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, l'attuazione degli impegni assunti dallo Stato parte in virtù della Convenzione. Ribadisce tuttavia la sua preoccupazione per il fatto che le disparità nell'attuazione della Convenzione a livello cantonale e comunale non siano state colmate a sufficienza. Esprime inoltre preoccupazione per i riferimenti insufficienti alla Convenzione nelle procedure giudiziarie a livello federale o cantonale e per la scarsa consapevolezza, negli ambienti legali e giudiziari, nonché tra le donne stesse, dell'importanza della Convenzione e delle raccomandazioni generali del Comitato quali strumenti di interpretazione.

11. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

(a) **sviluppare una strategia sostenibile a livello federale e cantonale per diffondere la Convenzione, il Protocollo facoltativo e le raccomandazioni generali del Comitato tra tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni femminili, mettendo inoltre a disposizione sufficienti risorse finanziarie;**

(b) **intensificare gli sforzi per realizzare una campagna di informazione pubblica sulla Convenzione e sensibilizzare maggiormente le donne, comprese le donne appartenenti a gruppi svantaggiati (in particolare migranti, richiedenti l'asilo, rifugiate e appartenenti a minoranze) e le donne con disabilità, sui diritti tutelati dalla Convenzione e sui mezzi di ricorso previsti;**

(c) **adottare le misure legislative necessarie per dare piena attuazione nell'ordinamento giuridico nazionale ai diritti tutelati dalla Convenzione e promuovere la giustiziabilità di tali diritti;**

(d) **promuovere programmi di formazione (*capacity building*) per giudici, procuratori e avvocati in merito alla Convenzione, al Protocollo facoltativo, alle**

**raccomandazioni generali del Comitato, alle raccomandazioni del Comitato sulla procedura di stesura del rapporto e alla posizione del Comitato sui reclami individuali, nonché ai risultati delle procedure di indagine e di stesura del rapporto, in modo da permettere loro di applicare direttamente o invocare tali strumenti dinanzi ai tribunali nazionali e di interpretare la legislazione nazionale di conseguenza.**

#### **Applicazione della Convenzione nel sistema federalista**

12. Il Comitato apprezza le spiegazioni fornite durante il dialogo con lo Stato parte in merito all'applicabilità diretta della Convenzione. Ribadisce tuttavia la sua preoccupazione (cfr. CEDAW/C/CHE/CO/3, par. 15) per il fatto che, conformemente al principio del monismo, la decisione di applicare direttamente le disposizioni della Convenzione è lasciata al Tribunale federale e ad altre autorità giudiziarie a livello federale e cantonale.

**13. Il Comitato reitera la raccomandazione allo Stato parte (cfr. CEDAW/C/CHE/CO/3, par. 15) di condurre campagne di sensibilizzazione sulla Convenzione destinate agli ambienti legali e giudiziari, ma anche alla società in generale, e lo incoraggia a organizzare corsi di formazione periodici sulla Convenzione per giudici, autorità di perseguimento penale e avvocati al fine di motivarli a servirsi delle norme della Convenzione nei procedimenti giudiziari e amministrativi.**

#### **Quadro legislativo**

14. Il Comitato prende atto con soddisfazione della decisione del Tribunale federale di analizzare nel dettaglio gli obblighi dello Stato parte derivanti dall'articolo 2 lettera (a) della Convenzione e dalle precedenti raccomandazioni conclusive del Comitato. Si rammarica tuttavia che la portata delle definizioni di discriminazione nei confronti delle donne e di uguaglianza tra donne e uomini, così come applicate dal tribunale, sia rimasta invariata e che la Costituzione non conferisca alcun diritto di stabilire un'uguaglianza di fatto. È inoltre preoccupato per il fatto che, pur dando un'ampia definizione del principio di uguaglianza, l'articolo 8 della nuova Costituzione non venga applicato adeguatamente.

**15. Conformemente agli obblighi assunti dallo Stato parte in ragione della Convenzione e in linea con il Traguardo 5.1 degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, che mira a porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze, il Comitato reitera la sua precedente raccomandazione (cfr. CEDAW/C/CHE/CO/3, par. 18), affinché lo Stato parte adotti misure volte a garantire l'applicazione dei principi di uguaglianza tra donne e uomini e di non discriminazione nei confronti delle donne secondo l'articolo 1 della Convenzione.**

#### **Donne, pace e sicurezza**

16. Il Comitato accoglie con favore il terzo Piano d'azione nazionale sulla pace e la sicurezza delle donne (2013–2016) adottato dallo Stato parte per l'attuazione della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed elaborato con la partecipazione degli attori della società civile e si congratula per l'importante ruolo svolto dallo Stato parte nelle operazioni umanitarie e di sviluppo. Esprime tuttavia preoccupazione per:

- (a) la partecipazione e l'inclusione limitate delle donne nei processi di pace;
- (b) l'insufficienza degli sforzi per includere la prospettiva di genere nelle strategie di prevenzione dell'estremismo violento e di lotta contro il terrorismo;

(c) l'impatto negativo, sulle donne, del commercio di armi leggere e dell'esportazione di armi e munizioni nelle zone di conflitto, nonché l'inadeguatezza del controllo, da parte delle aziende produttrici, sull'uso delle loro armi negli atti di violenza commessi contro le donne, conformemente ai loro obblighi in virtù del Trattato sul commercio delle armi.

**17. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

(a) **intensificare gli sforzi per includere le donne nei negoziati e nelle attività di mediazione anche a livello dirigenziale e fornire assistenza tecnica nei processi di risoluzione dei conflitti promuovendo la partecipazione effettiva delle donne;**

(b) **potenziare gli sforzi per includere la prospettiva di genere nelle strategie volte a prevenire l'estremismo violento e sviluppare la capacità delle donne e delle ragazze, comprese delle organizzazioni di donne della società civile, di impegnarsi nella lotta contro il terrorismo;**

(c) **promuovere l'integrazione sistematica delle questioni di genere nelle sue attività politiche e operative, monitorare l'impatto sulle donne, in particolare su quelle che vivono in zone di conflitto, dell'uso improprio e del commercio illegale di armi leggere e garantire che le aziende produttrici provvedano a controllare l'uso delle loro armi negli atti di violenza commessi contro le donne e presentino rapporti in merito.**

**Strumenti nazionali per la promozione delle donne e l'integrazione sistematica della prospettiva di genere**

18. Il Comitato esprime apprezzamento per l'istituzione, nel 2011, del Centro svizzero di competenza per i diritti umani e prende atto degli sforzi promossi dallo Stato parte per rafforzare la cooperazione tra le strutture e i meccanismi istituzionali rilevanti. Esprime tuttavia preoccupazione per:

(a) la mancanza di una strategia globale integrata per l'inclusione sistematica della prospettiva di genere (*gender mainstreaming*) e la decisione del Consiglio federale di rinunciare alla stesura di un bilancio basato sulla prospettiva di genere (*gender budgeting*);

(b) l'assenza di una strategia, di una politica e di un piano d'azione nazionali integrati per l'uguaglianza di genere che tematizzino i fattori strutturali all'origine delle disuguaglianze di genere persistenti;

(c) l'impatto negativo delle considerazioni di bilancio sulle risorse umane e finanziarie degli uffici o delle commissioni per le pari opportunità nella maggior parte dei Cantoni, tra cui l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo e la Commissione federale per le questioni femminili, e per l'insufficiente autorità e visibilità di queste organizzazioni;

(d) l'incertezza circa lo status del Centro svizzero di competenza per i diritti umani, le indicazioni fornite dallo Stato parte su un piano a breve termine che prevede il rinnovo del mandato del centro unicamente per altri cinque anni e la necessità di rafforzare l'indipendenza dei suoi membri;

(e) la mancata garanzia dell'uso di un linguaggio non sessista in tutte le lingue ufficiali dello Stato parte.

**19. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

(a) **riconsiderare la decisione relativa all'integrazione sistematica della prospettiva di genere e rinviare alla sua raccomandazione formulata precedentemente (cfr. CEDAW/C/CHE/CO/3, par. 22) di adottare una strategia integrata in materia**

di *gender mainstreaming*, impiegando tra l'altro procedure di bilancio basate sulla prospettiva di genere e prevedendo meccanismi di monitoraggio e di rendiconto in tutti i settori e a tutti i livelli di governo;

(b) sviluppare una strategia, una politica e un piano d'azione nazionali integrati per l'uguaglianza di genere che affrontino i fattori strutturali all'origine delle disuguaglianze persistenti, in particolare le forme di discriminazione intersezionale contro le donne e le ragazze;

(c) rafforzare il ruolo degli uffici e delle commissioni per le pari opportunità attivi a livello cantonale e garantire che questi, unitamente all'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo e alla Commissione federale per le questioni femminili, abbiano la necessaria autorità e visibilità e dispongano delle risorse umane e finanziarie necessarie per promuovere efficacemente i diritti delle donne e valutare regolarmente i progressi compiuti nell'attuazione delle politiche, dei piani e dei programmi in materia di uguaglianza di genere a livello federale e cantonale come pure l'impatto di tali sforzi;

(d) rafforzare il mandato del Centro svizzero di competenza per i diritti umani, in particolare per quanto riguarda l'uguaglianza di genere, e garantire che rispetti i principi delle Nazioni Unite relativi allo status delle istituzioni nazionali («Principi di Parigi»);

(e) garantire che in tutte le lingue ufficiali dello Stato parte venga adottato un linguaggio non sessista nella legislazione.

#### **Misure temporanee speciali**

20. Il Comitato prende atto con soddisfazione delle misure adottate per promuovere l'uguaglianza sostanziale nello Stato parte, ma continua a essere preoccupato per la sottorappresentanza delle donne nelle commissioni extraparlamentari e in altri organismi, negli organi direttivi delle imprese e istituzioni strettamente legate alla Confederazione, nonché per la loro sottorappresentanza in posizioni dirigenziali e decisionali di alto livello. Esprime inoltre preoccupazione per la bassa presenza femminile tra i professori universitari e tra i giudici a tutti i livelli del sistema giudiziario.

21. **Riferendosi alla raccomandazione generale n. 25 (2004) sulle misure speciali temporanee, il Comitato ribadisce la sua precedente raccomandazione (cfr. CEDAW/C/CHE/CO/3 par. 24) ed esorta lo Stato parte ad adottare e implementare ulteriori misure, sotto forma di misure speciali temporanee o misure permanenti, per raggiungere l'uguaglianza sostanziale tra donne e uomini in tutti i settori, e a garantire la messa a disposizione di risorse e la creazione di incentivi, una politica di reclutamento mirata e la fissazione di quote e obiettivi legati a un orizzonte temporale nelle aree in cui le donne sono sottorappresentate o svantaggiate sia nel settore pubblico che in quello privato.**

#### **Stereotipi**

22. Il Comitato accoglie con favore le misure adottate dallo Stato parte per lottare contro gli stereotipi discriminatori, tra cui la revisione dei piani di studio nei Cantoni francofoni, e per combattere gli stereotipi discriminatori di genere nei confronti delle donne appartenenti a gruppi minoritari e delle donne migranti. Ribadisce nondimeno la sua preoccupazione per:

(a) la persistenza di stereotipi sui ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia e nella società che, insieme a un atteggiamento patriarcale profondamente radicato, continuano a ostacolare i progressi nella promozione dell'uguaglianza di genere;

(b) gli ostacoli strutturali nei media, che negli ultimi anni hanno determinato un calo della presenza femminile tra i professionisti, mentre i media e la pubblicità continuano a veicolare immagini femminili stereotipate e sessualizzate;

(c) le rappresentazioni stereotipate e negative delle donne appartenenti a minoranze etniche e delle donne migranti diffuse dai media, che compromettono la loro capacità di integrarsi nella società.

**23. Il Comitato ribadisce le sue raccomandazioni precedenti (cfr. CEDAW/C/CHE/CO/3, par. 26) secondo le quali lo Stato parte dovrebbe:**

(a) **intensificare gli sforzi volti a eliminare gli stereotipi discriminatori sul ruolo della donna e dell'uomo in seno alla famiglia e alla società, tra l'altro con campagne di sensibilizzazione destinate alle donne e agli uomini;**

(b) **definire una strategia educativa per i professionisti dei media che comprenda linee guida e meccanismi di monitoraggio per eliminare gli stereotipi discriminatori nei confronti delle donne e promuovere una copertura mediatica non sessista, in particolare in vista delle elezioni, nonché introdurre misure volte a promuovere una rappresentanza di genere paritaria nei media e modificare la legge federale sulla radiotelevisione in modo da menzionare esplicitamente la rappresentanza paritaria nei media;**

(c) **introdurre incentivi per i media al fine di promuovere immagini positive delle donne appartenenti a minoranze etniche e delle donne migranti.**

#### **Pratiche pregiudizievoli**

24. Il Comitato accoglie con favore l'adozione di misure legislative e di altro tipo per contrastare pratiche pregiudizievoli, tra cui le mutilazioni genitali femminili, le mutilazioni genitali intersex, il matrimonio di minori e i matrimoni forzati. Il Comitato è tuttavia preoccupato per:

(a) il fatto che nello Stato parte vi sono ragazze, spesso provenienti da famiglie di migranti, che hanno subito o rischiano di subire mutilazioni genitali femminili e altre pratiche pregiudizievoli;

(b) il fatto che, a causa delle barriere linguistiche e culturali, le informazioni sulle pratiche pregiudizievoli non sono facilmente accessibili, soprattutto per le donne appartenenti a minoranze etniche e per le donne migranti, come pure per il fatto che manca una strategia nazionale globale, in particolare per eliminare le mutilazioni genitali femminili, e che la formazione dei professionisti interessati è limitata;

(c) l'insufficiente sostegno alle persone intersessuali che, nell'infanzia e nell'adolescenza, hanno subito interventi chirurgici contro la loro volontà e non necessari dal punto di vista medico, con effetti deturpanti e spesso con conseguenze irreversibili, che comportano notevoli sofferenze fisiche e psicologiche;

(d) le pressioni esercitate sui genitori di bambini intersessuali da parte di professionisti del settore medico, dei media e della società in generale per indurli ad acconsentire a «procedure mediche» giustificate da indicazioni psicosociali; per il fatto che spesso i bambini e gli adulti intersessuali ignorano le procedure cui sono stati sottoposti e che, per loro, l'accesso ai rimedi giuridici è estremamente limitato e sovente il termine di prescrizione è già scaduto quando i bambini intersessuali raggiungono l'età adulta;

(e) la mancata integrazione delle persone intersessuali e delle loro famiglie nei gruppi di lavoro interdisciplinari e la mancata consultazione delle persone direttamente interessate da queste procedure nelle decisioni che hanno un influsso determinante sulla loro vita.

25. Alla luce della raccomandazione generale/osservazione generale congiunta n. 31 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro la donna e n. 18 del Comitato sui diritti dell'infanzia relativa alle pratiche pregiudizievoli (2014), il Comitato raccomanda allo Stato parte di:

(a) raccogliere sistematicamente i dati disaggregati sulle pratiche pregiudizievoli nello Stato parte e continuare a rafforzare le misure di prevenzione e di protezione per eliminare le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio di minori e i matrimoni forzati;

(b) realizzare campagne di sensibilizzazione e garantire che le vittime di mutilazioni genitali femminili dispongano di informazioni facilmente accessibili, che i professionisti interessati siano sufficientemente formati per identificare le potenziali vittime e che gli autori dei reati siano consegnati alla giustizia;

(c) garantire che, conformemente alle raccomandazioni della Commissione nazionale d'etica per la medicina umana, nessun bambino venga sottoposto a trattamenti medici o chirurgici non necessari durante l'infanzia e l'adolescenza; adottare una legislazione per proteggere l'integrità fisica, l'autonomia e l'autodeterminazione delle persone intersessuali e fornire alle famiglie di bambini intersessuali una consulenza e un sostegno adeguati;

(d) adottare, sotto la guida dei tribunali, disposizioni giuridiche volte a risarcire le persone intersessuali che hanno subito un intervento chirurgico o altri trattamenti medici senza previo consenso informato da parte loro o dei loro genitori;

(e) sensibilizzare e formare i professionisti del settore medico sull'impatto pregiudizievole degli interventi chirurgici o di altri interventi medici non necessari sui bambini intersessuali e garantire che i gruppi di lavoro interdisciplinari istituiti per rivedere tali procedure prendano pienamente in considerazione le opinioni delle persone intersessuali.

#### **Violenza di genere nei confronti delle donne**

26. Il Comitato apprezza gli sforzi profusi dallo Stato parte per contrastare la violenza di genere, ma resta preoccupato per:

(a) l'alta prevalenza della violenza di genere contro le donne, compresa la violenza domestica e lo stalking, attestata dalle statistiche fornite dallo Stato parte (nel 2011, 3173 aggressioni contro le donne e 948 contro gli uomini);

(b) la mancata denuncia (*underreporting*) alla polizia degli episodi di violenza di genere e il basso tasso di procedimenti e di condanne, che si traduce nell'impunità degli autori;

(c) l'assenza di un piano d'azione nazionale per combattere la violenza contro le donne ed eliminare le disparità tra i Cantoni nell'affrontare il problema;

(d) il numero insufficiente di centri d'accoglienza che assistono le vittime di violenza e il periodo di tempo limitato durante il quale le vittime possono beneficiare di aiuto; le disparità tra i Cantoni per quanto riguarda il finanziamento e la regolamentazione dei centri d'accoglienza e la mancanza di sostegno alle organizzazioni non governative che forniscono assistenza alle vittime, nonché l'assenza di sostegno alle donne che lasciano i centri d'accoglienza, in termini di aiuti finanziari per coprire le spese giornaliere, i costi dell'asilo nido per i figli ecc.;

(e) il ritardo nella ratifica, da parte dello Stato parte, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) firmata nel 2013;

(f) l'impatto negativo che le armi private detenute a titolo incontrollato da persone di sesso maschile hanno sulla vita delle donne e delle ragazze.

**27. Il Comitato ricorda la raccomandazione generale n. 19 (1992) sulla violenza contro le donne e ribadisce le sue precedenti raccomandazioni allo Stato parte, segnatamente di:**

(a) **intensificare gli sforzi per combattere tutte le forme di violenza di genere contro le donne, compresa la violenza domestica e sessuale, con un'attenzione particolare alle donne appartenenti a minoranze, e varare una nuova legislazione per prevenire lo stalking;**

(b) **aumentare il tasso di denuncia da parte delle donne di episodi di violenza di genere, compresa la violenza domestica, prevedendo programmi di formazione (*capacity building*) per giudici, pubblici ministeri, agenti di polizia e altri funzionari preposti alla tutela dell'ordine pubblico sull'applicazione rigorosa delle disposizioni penali in materia di violenza contro le donne e sensibilizzandoli sul background culturale delle donne migranti e di quelle appartenenti a minoranze, informando la società in generale sulla rilevanza penale di tali atti e garantendo che tutti i casi di violenza contro le donne siano effettivamente oggetto d'indagine e gli autori siano perseguiti penalmente;**

(c) **in consultazione con le organizzazioni della società civile, adottare rapidamente un piano d'azione nazionale per combattere la violenza di genere contro le donne e garantire che siano predisposte risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate per la sua attuazione, il suo monitoraggio e la sua valutazione;**

(d) **potenziare i servizi per le donne vittime di violenza di genere, istituendo tra l'altro ulteriori centri di accoglienza per fare in modo che in tutti i Cantoni siano disponibili servizi adeguati focalizzati sulle vittime, e garantire la disponibilità di programmi di riabilitazione psicosociale e di reinserimento;**

(e) **adottare misure per ratificare in via prioritaria la Convenzione di Istanbul;**

(f) **commissionare uno studio indipendente condotto da esperti scientifici e da rappresentanti delle ONG femminili per analizzare il legame tra la detenzione incontrollata di armi da parte di persone di sesso maschile nello Stato parte e l'impatto sulla violenza di genere contro le donne e le ragazze.**

#### **Tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione**

28. Il Comitato accoglie con favore le misure adottate dallo Stato parte per combattere la tratta esseri umani, ma è preoccupato per:

(a) il basso tasso di procedimenti e condanne per tratta di donne e ragazze e la mancanza di dati disaggregati sulle vittime;

(b) la mancanza di un approccio unitario a livello cantonale per l'identificazione delle vittime e il loro indirizzamento verso servizi di protezione adeguati e l'insufficienza delle risorse umane e finanziarie stanziare per i servizi di protezione delle vittime;

(c) la mancanza di un programma globale di protezione delle vittime che offra alloggi adatti, oltre che misure di riabilitazione e reinserimento organizzate, accesso alla consulenza, cure mediche, supporto psicologico e riparazione, compreso il risarcimento delle vittime, in particolare delle donne migranti che non hanno automaticamente diritto a un permesso di soggiorno temporaneo a meno che non cooperino con la polizia e con le autorità giudiziarie;

(d) le disparità tra i Cantoni per quanto riguarda la concessione dei permessi di soggiorno, nella misura in cui le decisioni dipendono spesso dal tipo di sfruttamento, dall'autorità cantonale e dal caso singolo;

(e) la scarsa attenzione alle numerose forme di sfruttamento quali il lavoro forzato, la servitù, la schiavitù e pratiche analoghe;

(f) la violenza strutturale e l'esclusione di cui sono vittime le donne straniere che praticano la prostituzione, in particolare quelle in situazione irregolare, e la mancanza di misure adottate dallo Stato parte per offrire percorsi di uscita e opportunità di reddito alternative alle donne che desiderano uscire dalla prostituzione.

**29. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

(a) **sviluppare programmi di sensibilizzazione per le autorità di polizia e gli operatori sociali a livello cantonale, condurre indagini, perseguire e punire adeguatamente tutti i casi di tratta di esseri umani, in particolare quelli che coinvolgono donne e ragazze, e migliorare l'accesso ai dati sulle vittime disaggregati per sesso, età e nazionalità;**

(b) **valutare rapidamente l'impatto del piano d'azione nazionale e adottare un nuovo piano incentrato sulla problematica di genere che garantisca l'attuazione uniforme delle misure in tutti i Cantoni;**

(c) **rafforzare le misure volte a individuare le donne a rischio di tratta, in particolare le donne migranti e le ragazze non accompagnate, e fornire loro sostegno, garantire un accesso adeguato all'assistenza sanitaria e ai servizi di consulenza, potenziare le risorse umane, tecniche e finanziarie delle organizzazioni non governative che offrono servizi specializzati di protezione delle vittime e sviluppare una formazione mirata per gli operatori sociali che si occupano delle vittime di tratta;**

(d) **indipendentemente dalla volontà di cooperare con le autorità di polizia, rilasciare permessi di soggiorno per consentire a tutte le vittime di tratta di beneficiare di misure di protezione e riabilitazione e garantire che le autorità adottino un approccio incentrato sulle vittime nel concedere il periodo di recupero e di riflessione;**

(e) **prevenire e combattere altre pratiche di sfruttamento assimilabili alla tratta, in particolare il lavoro forzato e la servitù, e provvedere alla formazione degli ispettori del lavoro e di altri professionisti competenti in materia;**

(f) **riesaminare regolarmente la situazione delle donne straniere che praticano la prostituzione o che sono colpite dalla decisione dello Stato parte di abrogare lo statuto di «artista di cabaret» e rafforzare l'assistenza fornita alle donne e alle ragazze che vogliono uscire dalla prostituzione, offrendo loro tra l'altro percorsi di uscita e opportunità di reddito alternative.**

**Partecipazione alla vita politica e pubblica**

30. Il Comitato prende atto degli sforzi compiuti dallo Stato parte per promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e pubblica. Esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che:

(a) le donne continuano a essere significativamente sottorappresentate nel Consiglio degli Stati e nel Consiglio nazionale e la loro quota complessiva nell'esecutivo permane bassa dalle ultime elezioni federali dell'ottobre 2015;

(b) le barriere strutturali e i pregiudizi di genere in merito all'impegno femminile nella vita politica e pubblica continuano a escludere le donne dalle cariche

decisionali elettive o per nomina nell'amministrazione pubblica, nei partiti politici, nel sistema giudiziario, nel mondo accademico e nelle emittenti radiotelevisive pubbliche;

(c) il Tribunale federale ha respinto l'introduzione di quote femminili di rappresentanza negli organi del legislativo, dell'esecutivo e del giudiziario nel quadro normativo vigente.

**31. Il Comitato ribadisce le sue precedenti raccomandazioni (cfr. CEDAW/C/CHE/CO/3 par. 34) e invita lo Stato parte a:**

(a) **potenziare gli sforzi per aumentare la presenza femminile negli organi decisionali elettivi a livello federale e cantonale e nelle cariche conferite per nomina a livello locale e raggiungere una rappresentanza femminile e maschile equilibrata nella vita politica e pubblica;**

(b) **intensificare le campagne di sensibilizzazione destinate ai politici, ai giornalisti, agli insegnanti e al pubblico in generale per attirare la loro attenzione sul fatto che la partecipazione piena, paritaria, libera e democratica delle donne alla vita politica e pubblica è un requisito indispensabile per la piena attuazione dei diritti umani; invita altresì a proseguire gli sforzi per incoraggiare i media a dare pari visibilità ai candidati e ai rappresentanti eletti di entrambi i sessi, in particolare durante il periodo elettorale;**

(c) **riesaminare la decisione del Tribunale federale e adottare misure proattive, in particolare misure speciali temporanee ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione e della raccomandazione generale 25 (2004) del Comitato, per eliminare gli ostacoli strutturali al raggiungimento della parità effettiva tra donne e uomini nella vita politica e pubblica.**

#### **Difensori dei diritti umani**

32. Il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che le donne impegnate nella difesa dei diritti umani all'estero non ricevano un sostegno sufficiente perché il personale diplomatico non conosce le Linee guida concernenti la protezione dei difensori dei diritti umani emanate dallo Stato parte nel 2013.

**33. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di garantire la piena attuazione delle Linee guida concernenti la protezione dei difensori dei diritti umani e di fare in modo che gli attori della politica estera conoscano le linee guida e siano adeguatamente formati per gestire situazioni che coinvolgono donne impegnate nella difesa dei diritti umani.**

#### **Educazione**

34. Il Comitato accoglie con favore le misure adottate dallo Stato parte per combattere gli stereotipi discriminatori nel settore dell'educazione, in particolare nel livello terziario. Resta tuttavia preoccupato per il fatto che:

(a) le scelte professionali e di carriera delle donne e delle ragazze continuano a essere influenzate dagli stereotipi di genere veicolati dal materiale didattico utilizzato nelle scuole e nelle università e per il fatto che, benché diversi Cantoni abbiano sviluppato materiali didattici che tengono conto delle specificità di genere, questa prassi non sia applicata uniformemente in tutto lo Stato parte;

(b) le donne continuano a essere attratte da settori di studio e di carriera a predominanza femminile e sono sottorappresentate nella formazione professionale e in alcuni ambiti della formazione universitaria (materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche), come indica d'altronde l'allegato al rapporto dello Stato

parte secondo cui, tra il 1990 e il 2010, si sono registrati pochi progressi in questo campo (meno del 10 per cento);

(c) le donne continuano a essere sottorappresentate nei posti decisionali e dirigenziali a tutti i livelli del sistema educativo. Alla stessa stregua, la sottorappresentanza femminile tra i professori e i rettori priva le ragazze di modelli di riferimento in questo settore.

**35. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

(a) **incoraggiare un'ulteriore diversificazione delle scelte formative delle ragazze e dei ragazzi, adottare misure per rivedere i materiali didattici a livello cantonale, garantire che tutti i Cantoni e Comuni dispongano di sussidi didattici che tengono conto delle specificità di genere e includere nei programmi nazionali di formazione degli insegnanti un modulo sugli stereotipi di genere nel settore dell'educazione;**

(b) **rafforzare le strategie volte a superare gli stereotipi discriminatori e gli ostacoli strutturali che possono dissuadere le ragazze dal proseguire gli studi dopo la scuola secondaria e dall'optare per materie di studio tradizionalmente maschili, come la matematica, le tecnologie dell'informazione e le scienze;**

(c) **monitorare l'evoluzione professionale delle donne nel sistema educativo per garantire le pari opportunità, prevenire le discriminazioni occulte o indirette cui sono esposte le donne e sviluppare programmi di mentorato nei quali le professoresse e le rettrici fungano da modelli di riferimento per le ragazze.**

**Occupazione**

36. Pur prendendo atto con soddisfazione delle misure adottate dallo Stato parte per conciliare vita familiare e professionale, il Comitato osserva con preoccupazione che:

(a) il divario salariale tra uomini e donne nel settore sia pubblico che privato continua a ripercuotersi negativamente sulle opportunità di carriera e sulle prestazioni previdenziali delle donne, mentre la mancanza di un'efficace attuazione della legislazione sul principio della parità retributiva per lo stesso lavoro e il lavoro di pari valore ostacola ulteriormente i progressi in questo campo;

(b) la segregazione occupazionale orizzontale e verticale persiste, le lavoratrici si concentrano nei settori dei servizi a bassa retribuzione e negli impieghi temporanei e a tempo parziale a causa del loro tradizionale ruolo di *caregiver* familiare, nelle imprese le donne sono sottorappresentate nelle posizioni dirigenziali, mancano opportunità occupazionali a tempo parziale in posizioni di alto livello e si osserva una discriminazione significativa dei dipendenti a tempo parziale relativamente all'assicurazione invalidità;

(c) continuano a mancare strutture di custodia dei bambini a prezzi accessibili, modelli di lavoro compatibili con gli impegni familiari e congedi di paternità;

(d) l'innalzamento dell'età pensionabile a 65 anni per le donne può avere un impatto negativo sui loro livelli di copertura previdenziale, in particolare delle donne che svolgono lavori di cura non retribuiti;

(e) si osserva un aumento degli atteggiamenti discriminatori sul posto di lavoro, in particolare nei settori a forte prevalenza maschile e tra gli alti dirigenti, e mancano misure efficaci per far fronte a questo tipo di molestie;

(f) le donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo e quelle disabili possono accedere soltanto limitatamente al mercato del lavoro formale.

37. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

(a) **intensificare gli sforzi per eliminare il divario retributivo di genere e garantire pari opportunità a donne e uomini sul mercato del lavoro, anche attraverso il ricorso a misure speciali temporanee, con obiettivi legati a un orizzonte temporale, conformemente all'articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione e alla raccomandazione generale 25 (2004) del Comitato;**

(b) **adottare misure efficaci, tra cui percorsi di formazione professionale e incentivi per le donne a lavorare in professioni tradizionalmente maschili, per eliminare la segregazione occupazionale orizzontale e verticale sia nel settore pubblico che in quello privato; adottare misure speciali temporanee, in particolare quote obbligatorie, per rafforzare la rappresentanza delle donne in posizioni dirigenziali nelle imprese, incoraggiare le imprese a creare opportunità di lavoro a tempo parziale in posizioni di alto livello e abrogare le disposizioni discriminatorie in materia di diritto del lavoro e diritto sociale, nonché garantire che l'assicurazione invalidità sia disponibile senza discriminazioni anche per i lavoratori a tempo parziale;**

(c) **offrire alle donne maggiori opportunità di accesso all'occupazione a tempo pieno, tra l'altro attraverso l'istituzione di un sistema nazionale di asili nido basato sui diritti, in modo da poter offrire servizi di custodia sufficienti e adeguati; istituire un quadro giuridico per garantire che il congedo di paternità retribuito sia disponibile senza incidere sul diritto delle madri a fruire del congedo di maternità;**

(d) **garantire che la situazione delle donne che hanno svolto un lavoro di cura non retribuito sia presa in considerazione senza discriminazioni nel quadro della riforma della previdenza 2020;**

(e) **garantire alle vittime di discriminazioni sul posto di lavoro l'accesso a meccanismi e strumenti legali efficaci e incoraggiare i datori di lavoro a riesaminare regolarmente la propria cultura aziendale per prevenire questo tipo di molestie;**

(f) **considerare le esigenze dei gruppi svantaggiati in particolare delle donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo, come pure delle donne disabili, e adottare misure mirate per creare ulteriori opportunità occupazionali.**

**Sanità**

38. **Il Comitato accoglie con favore le misure adottate dallo Stato parte per ridurre le disparità nell'accesso ai servizi sanitari nei Cantoni, in particolare le disparità tra cittadini svizzeri e migranti. Ciò nonostante resta preoccupato per:**

(a) **le barriere linguistiche e la scarsa consapevolezza che impediscono spesso alle donne migranti di accedere alle strutture sanitarie, tra cui i centri di salute sessuale e riproduttiva;**

(b) **le disparità tra i Cantoni nell'educazione sessuale adeguata all'età e il conseguente rischio di gravidanze indesiderate in età adolescenziale;**

(c) **le disparità nella disponibilità di servizi cantonali di sostegno e la non inclusione delle persone lesbiche, bisessuali e intersessuali nelle inchieste sulla salute e nei registri sanitari;**

(d) **la persistenza del trattamento di conversione sessuale per le persone transgender, inclusi i trattamenti medici effettuati contro la loro volontà come la sterilizzazione ormonale o chirurgica, e i costi associati ai trattamenti di questo tipo;**

(e) la mancanza di informazioni e di dati disaggregati sui casi di HIV/AIDS nello Stato parte e l'assenza di misure per limitare il rischio di HIV/AIDS e di malattie sessualmente trasmissibili tra le prostitute.

39. **In linea con la raccomandazione generale n. 24 (1999) su donne e salute, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

(a) **garantire che i professionisti del settore medico siano consapevoli degli ostacoli culturali e linguistici che le donne migranti incontrano nell'accesso all'assistenza sanitaria e garantire, se del caso, la disponibilità di personale medico femminile; adottare misure per lanciare campagne di sensibilizzazione destinate alle comunità di migranti, nelle rispettive lingue, sull'accesso ai servizi sanitari, compresi i servizi di salute sessuale e riproduttiva;**

(b) **garantire che in tutti i Cantoni i programmi didattici includano l'educazione sessuale adeguata all'età e che gli insegnanti ricevano un'apposita formazione;**

(c) **includere riferimenti a e documentazione su persone lesbiche, bisessuali, transgender e intersessuali nelle inchieste sulla salute e nei registri sanitari nazionali;**

(d) **riesaminare le decisioni dei tribunali civili che impongono alle persone transgender di sottoporsi a interventi chirurgici e/o a trattamenti ormonali prima che la loro identità di genere sia riconosciuta legalmente e garantire che i costi di tali interventi siano rimborsati;**

(e) **adottare misure per raccogliere dati sui casi di HIV/AIDS e sulle malattie sessualmente trasmissibili e garantire che servizi e cure per la salute sessuale e riproduttiva adeguati all'età, compresi i consultori per adolescenti, siano accessibili a tutte le donne e le ragazze che vivono con l'HIV/AIDS.**

#### ***Empowerment economico delle donne***

40. Il Comitato accoglie con favore la pubblicazione, nel 2016, di un rapporto del Consiglio federale sui flussi finanziari sleali e illeciti provenienti da Paesi in sviluppo. Esprime tuttavia preoccupazione per:

(a) la mancanza di regolamentazioni e meccanismi efficaci e trasparenti per valutare l'impatto dei deficit di bilancio sulle donne, in particolare nei Paesi in sviluppo;

(b) la mancanza di una valutazione d'impatto che tenga conto esplicitamente dei diritti umani delle donne prima della negoziazione di accordi internazionali sul commercio e sugli investimenti;

(c) le politiche dello Stato parte in materia di opacità finanziaria e le norme sull'informativa societaria e sulla fiscalità che possono avere un impatto negativo sulla capacità di altri Stati, in particolare di quelli che già dispongono di entrate insufficienti, di destinare il massimo di risorse disponibili alla realizzazione dei diritti delle donne.

41. **In linea con la raccomandazione generale n. 28 del 2010 sugli obblighi fondamentali degli Stati Parti di cui all'articolo 2 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

(a) **effettuare valutazioni d'impatto indipendenti, partecipative e periodiche degli effetti extraterritoriali dell'opacità finanziaria e delle politiche di fiscalità delle imprese sui diritti delle donne e sull'uguaglianza sostanziale e garantire che tali valutazioni siano condotte con imparzialità e che la metodologia e i risultati siano resi pubblici;**

(b) **garantire che gli accordi commerciali e di investimento negoziati dallo Stato parte riconoscano il primato degli impegni assunti in virtù della Convenzione e considerino esplicitamente il loro impatto sui diritti delle donne;**

(c) **rafforzare la legislazione che disciplina la condotta delle società registrate o domiciliate nello Stato parte relativamente alle loro attività all'estero.**

#### **Povertà e assistenza sociale**

42. Il Comitato accoglie con favore la riduzione globale della povertà delle famiglie nello Stato parte, in linea con le raccomandazioni formulate nel 2013 dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali degli affari sociali. È tuttavia preoccupato per il fatto che:

(a) le donne, in particolare le madri sole, le donne anziane, le donne divorziate nelle zone rurali, le donne migranti, le donne disoccupate e le donne che svolgono lavori di cura non retribuiti sono colpite dalla povertà in misura sovraproportionale;

(b) la regolamentazione dei contributi di mantenimento dei figli varia notevolmente da un Cantone all'altro, anche nei casi in cui un genitore non ottempera ai propri obblighi di mantenimento e, talvolta, quando il genitore beneficiario può essere chiamato a restituire in un secondo tempo i contributi ricevuti;

(c) i contributi di mantenimento sono tassati come reddito, il che fa aumentare la pressione fiscale sul genitore single limitandone ulteriormente le risorse finanziarie;

(d) il Consiglio federale ha respinto l'introduzione di contributi di mantenimento minimi per i figli dopo il divorzio dei genitori.

43. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

(a) **adottare una strategia nazionale di riduzione della povertà che sia incentrata sui gruppi più svantaggiati e vulnerabili di donne e integri un approccio basato sui diritti umani e sul genere;**

(b) **adottare e attuare in tutti i Cantoni le raccomandazioni formulate nel 2013 dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali degli affari sociali su come predisporre un sistema di contributi di mantenimento dei figli ed eliminare l'obbligo imposto al genitore beneficiario di restituire questi contributi;**

(c) **introdurre un contributo di mantenimento dei figli proporzionale al reddito, come proposto in via prioritaria dal Consiglio federale;**

(d) **introdurre contributi di mantenimento minimi per i figli dopo la separazione o il divorzio dei genitori.**

#### **Donne nelle zone rurali**

44. Il Comitato prende atto delle informazioni fornite dallo Stato parte in merito alla situazione delle donne nelle zone rurali. Rimane tuttavia preoccupato per il fatto che dopo un divorzio le donne attive nell'agricoltura si trovano spesso in una situazione precaria e non possono recuperare i beni patrimoniali investiti nell'azienda né hanno diritto a percepire le indennità di disoccupazione. Il Comitato esprime inoltre preoccupazione per il fatto che le leggi in materia di successione impediscono spesso alle vedove di ereditare un'azienda agricola. Infine, è preoccupato di fronte alla sottorappresentanza delle donne nei sindacati degli agricoltori e in altre organizzazioni e organi politici e legislativi che tutelano i diritti degli agricoltori.

45. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di attribuire la massima attenzione all'autonomia economica delle donne nelle zone rurali, in particolare di quelle attive nell'agricoltura, e di garantire loro l'accesso alla terra e il controllo su di essa, nonché**

**l'accesso al credito e a possibilità formative. Raccomanda inoltre di adottare iniziative per sensibilizzare maggiormente le donne nelle zone rurali sui loro diritti in caso di separazione o divorzio.**

### **Gruppi vulnerabili di donne**

#### *Donne migranti e donne appartenenti a minoranze*

46. Il Comitato prende atto degli sforzi compiuti dallo Stato parte per agevolare l'integrazione delle donne migranti, in particolare delle donne musulmane, e delle donne appartenenti a minoranze etniche, inclusi i Rom e gruppi affini, le donne nomadi e le donne in situazione irregolare. Rileva tuttavia con preoccupazione che:

(a) le donne migranti e quelle appartenenti a minoranze sono tuttora esposte al rischio di discriminazione intersezionale nella vita politica, nell'educazione, nel mondo del lavoro e nell'assistenza sanitaria;

(b) numerose donne migranti il cui permesso di soggiorno dipende dal legame matrimoniale con il coniuge violento non denunciano le violenze domestiche subite e che il livello di «gravità» e di «violenza sistematica» quale standard probatorio richiesto dai tribunali è molto elevato;

(c) donne migranti riconosciute vittime di violenza domestica sono state espulse per il solo fatto di non essere finanziariamente indipendenti.

#### **47. Il Comitato raccomanda allo Stato parte di:**

(a) **adottare misure efficaci per eliminare le discriminazioni nei confronti delle donne migranti e delle donne appartenenti a minoranze sia nella società nel suo insieme che nella rispettiva comunità di appartenenza, realizzando campagne di sensibilizzazione e collaborando con i media per evitare stereotipi negativi;**

(b) **introdurre misure per agevolare l'accesso delle donne migranti all'educazione, all'occupazione e alla formazione professionale, ai servizi sociali e all'assistenza sanitaria e per informarle sui diritti che spettano loro in virtù della Convenzione e sui rimedi giuridici che possono attivare;**

(c) **rivedere il quadro normativo relativo all'onere e allo standard probatorio nei casi di violenza domestica contro donne migranti;**

(d) **rilasciare permessi di soggiorno temporaneo alle donne migranti riconosciute vittime di violenza domestica che rischiano di essere espulse perché non finanziariamente autonome.**

### **Matrimonio e vita familiare**

48. Il Comitato è preoccupato per il fatto che le sue precedenti raccomandazioni volte a riequilibrare le disparità di genere e le disparità economiche in seguito a un divorzio (situazioni di «ammanco») non sono state seguite e che il nuovo diritto in materia di mantenimento dei figli non ha introdotto un sistema federale per la ripartizione tra i coniugi di un eventuale ammanco finanziario e un contributo di mantenimento minimo per i figli, e che, di conseguenza, il mantenimento dei figli dipende dalla capacità finanziaria del genitore tenuto a versare il contributo. Il Comitato è altresì preoccupato in quanto ritiene che la regola dell'autorità parentale congiunta e la preferenza per la custodia congiunta possano portare alla riduzione del contributo di mantenimento senza che vi sia un meccanismo per garantire che l'autorità parentale congiunta venga effettivamente esercitata e che la ripartizione dell'impegno temporale e finanziario tra i genitori rifletta la realtà. È infine preoccupato per la mancanza di informazioni sull'impatto che l'attuale sistema delle rendite di vecchiaia ha sulle coppie divorziate con un reddito basso, in particolare in relazione al rischio di povertà in età avanzata.

49. **Il Comitato esorta lo Stato parte a:**

- (a) **adottare le misure necessarie per riequilibrare le disparità di genere e quelle economiche dopo il divorzio (situazioni di «ammanco»);**
- (b) **modificare le disposizioni sul mantenimento dei figli per introdurre un sistema federale che disciplini le situazioni di ammanco finanziario e garantire che un eventuale ammanco sia ripartito equamente tra i genitori e che venga introdotto un contributo di mantenimento minimo;**
- (c) **istituire un meccanismo di controllo per garantire che l'autorità parentale congiunta venga effettivamente esercitata e che il regime di mantenimento rifletta l'effettiva ripartizione dell'impegno temporale e finanziario tra i genitori;**
- (d) **commissionare uno studio a un gruppo di esperti e alle principali ONG femminili per analizzare l'impatto dell'attuale sistema delle rendite di vecchiaia sulle coppie divorziate con un reddito basso e a rischio povertà.**

#### **Dichiarazione e Piattaforma d'azione di Pechino**

50. **Il Comitato invita lo Stato parte ad avvalersi della Dichiarazione e della Piattaforma d'azione di Pechino per attuare le disposizioni della Convenzione.**

#### **Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile**

51. **Il Comitato chiede allo Stato parte di realizzare l'uguaglianza di genere sostanziale lungo l'intero processo di attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, conformemente alle disposizioni della Convenzione.**

#### **Diffusione**

52. **Il Comitato chiede allo Stato parte di provvedere alla diffusione tempestiva delle presenti osservazioni conclusive nelle lingue ufficiali nazionali in seno alle istituzioni statali rilevanti a tutti i livelli (federale e cantonale), in particolare in seno al Consiglio federale, ai Dipartimenti, all'Assemblea federale e alle autorità giudiziarie, in modo da garantire la loro piena attuazione.**

#### **Ratifica di trattati**

53. **Il Comitato osserva che l'adesione degli Stati parte ai nove principali strumenti internazionali in materia di diritti umani<sup>1</sup> contribuirebbe a fare in modo che le donne possano beneficiare dei diritti umani e delle libertà fondamentali che spettano loro in tutti gli ambiti della vita. Incoraggia pertanto lo Stato parte a ratificare la Convenzione internazionale concernente la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari, di cui non è ancora parte.**

#### **Follow-up dell'implementazione delle osservazioni conclusive**

54. **Il Comitato chiede allo Stato parte di fornire entro due anni informazioni scritte sulle misure adottate per attuare le raccomandazioni contenute nei paragrafi 19 (b) e (c), 27 (c) e 49 (d) del presente documento.**

---

<sup>1</sup> Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna; Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; Convenzione sui diritti del fanciullo; Convenzione internazionale concernente la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari; Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate; Convenzione sui diritti delle persone disabili

**Preparazione del prossimo rapporto**

55. Il Comitato invita lo Stato parte a presentare il suo sesto rapporto periodico nel novembre 2020. In caso di ritardo, il rapporto dovrà coprire l'intero periodo fino al momento della sua trasmissione al Comitato.

56. Il Comitato chiede allo Stato parte di seguire le linee guida armonizzate sulla preparazione dei rapporti sui trattati internazionali in materia di diritti umani, comprese le linee guida su un documento comune e sui documenti specifici per i singoli trattati ([HRI/GEN/2/Rev.6](#), cap. I).

---